

IRC E DOCENTI DI POSTO COMUNE: CRITERI PER L'AFFIDAMENTO

(da Professione Ir – Gennaio 2014)

di Davide Monteleone*

Fa discutere la recente Nota MIUR del 15 novembre 2013 avente per oggetto: ***Insegnamento della religione cattolica impartito dal docente della classe o sezione disponibile e idoneo***. L'argomento è stato già ampiamente trattato dalla redazione nel precedente numero di Professione Ir. In questo articolo corre l'esigenza di offrire ai nostri lettori una visione ordinata e chiara del documento ministeriale al fine di sensibilizzare tutti i docenti interessati a vegliare sulla giusta applicazione.

Sappiamo bene come in questi anni il numero degli insegnanti specialisti di religione nella scuola dell'infanzia e primaria è andato via via sempre più crescendo a causa dei pensionamenti dei docenti di posto comune e alla loro sempre minore partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati *ad hoc* dalle diocesi. Soprattutto la proposta didattica di qualità offerta dal docente specialista è stata apprezzata da famiglie e dirigenti, che hanno riscontrano negli alunni l'entusiasmo di partecipare alle lezioni.

Non sono mancati casi in cui certi dirigenti scolastici hanno preso distanza dagli specialisti di religione o per posizione ideologica o per agevolare personale di posto comune o per l'ingiustificato timore di perdere personale docente assegnato in organico. Lo Snadir si è sempre battuto riottenendo le ore sottratte, alla luce delle Intese e delle indicazioni ministeriali, senza mai stancarsi di spiegare che l'IRC non toglie ma aggiunge all'organico ore di compresenza utile ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Sulla questione di affidare l'insegnamento della religione cattolica a insegnanti di posto comune in più classi si sono pronunciati, come già più volte detto, documenti importanti come i DPR 751/1985 e DPR 175/2012, esecutivi delle due Intese. Nello

specifico, la recente Intesa del 28 giugno 2012 afferma al punto 2.6 che gli "insegnanti **della sezione o della classe** riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo", possono continuare a insegnare tale disciplina. La dicitura al singolare lascia intendere che si tratti di docenti che impartiscono religione solo nella sezione o nella classe dove sono titolari di altre attività educative o insegnamento. Questa interpretazione è confortata dalla Nota Miur del 6/11/2012, la quale afferma che la condizione di impartire religione cattolica in più classi è tipica del docente specialista "che ha specifica qualificazione professionale". Tale orientamento è emerso anche da provvedimenti a carattere territoriale, come la Nota prot. 17507 del 29 luglio 2010 emanata dall'USR Sicilia e le Note prot. 7582 del 5 agosto 2010 e prot. 5520 del 2 agosto 2013 emanate dall'USR Puglia.

L'ultima **Nota del MIUR del 15/11/2013** pur riprendendo l'Intesa del 2012 e ribadendo i contenuti della Nota del 6/11/2013, sembrerebbe andare in controtendenza rispetto a quanto avvenuto ad oggi. Infatti, anche se riconosce al docente di posto comune idoneo e disponibile il divieto ad insegnare religione cattolica in classi ove non ha alcun altro tipo di insegnamento, non esclude che possa essere affidatario di tale insegnamento nelle classi dove è titolare di attività educative o di insegnamento. Tuttavia lo stesso documento ministeriale pone dei vincoli affinché tale dispositivo si attui. Innanzitutto il docente si deve trovare nella condizione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano e di aver dichiarato la disponibilità all'insegnamento. Tale disponibilità **fa maturare il diritto ma non l'obbligo** in quanto "l'affidamento dell'insegnamento della religione cattolica al docente di classe o sezione rappresenta facoltà del dirigente scolastico". A sua volta il dirigente scolastico **ha l'obbligo di sentire il parere** dell'ordinario diocesano "che certamente può esprimersi anche in merito al numero effettivo di classi o sezioni in cui l'insegnamento della religione cattolica deve essere affidato al medesimo insegnante".

Sorprende il ruolo offerto al Dirigente scolastico nella soluzione della questione. Pare evidente la posizione da parte del

Miur a lasciare - in ultima istanza - proprio a quest'ultimo la facoltà di gestire queste due tipologie di personale docente. Tuttavia non viene meno la principale competenza dell'Ordinario diocesano nel farsi garante dei requisiti necessari di tutti i docenti a cui è possibile impartire tale disciplina e, sembrerebbe, nel potersi pronunciare circa la formazione dell'organico IRC delle scuole.

Insomma, questa indicazione ministeriale afferma e smentisce, definisce ruoli ma non chiarisce le rispettive competenze, appare penalizzante per gli specialisti per poi porre vincoli ai docenti curricolari.

Per questo, alla luce di una attenta analisi del testo, torna utile in estrema sintesi indicare condizioni e procedure per poter utilizzare il docente di posto comune a cui affidare l'IRC in più classi/sezioni:

CONDIZIONI:

- ✓ Possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano
- ✓ Dichiarazione di disponibilità da parte del docente
- ✓ Titolarità del docente nella scuola e nelle classi ove già insegna altre discipline
- ✓ Aver impartito religione cattolica almeno un anno consecutivo nel quinquennio 2007-2012 oppure essere in possesso del Master di II livello in scienze religiose
- ✓ Volontà del dirigente scolastico ad affidare le ore (il docente titolare, idoneo e disponibile matura il diritto, ma non l'obbligo).

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- Il dirigente scolastico, che ha intenzione di utilizzare docenti di posto comune alle condizioni di cui sopra, ha l'obbligo di ascoltare il parere dell'ordinario diocesano
- L'ordinario diocesano rilascia il suo parere in merito al numero effettivo di classi o sezioni in cui l'insegnamento della religione cattolica deve essere affidato al medesimo insegnante

Ci preme dichiarare che lo Snadir farà tutto quello che è possibile per vigilare sull'operato dei dirigenti scolastici e non mancherà di promuovere nelle sedi istituzionali opportune la piena valorizzazione dei docenti specialisti, certamente i più qualificati a svolgere tale incarico.

Davide Monteleone
Segretario Provinciale Snadir Taranto